

COMUNE DI FIANO

Provincia di Torino

Verbale n. 15 del 24 luglio.2018

Parere sulla proposta di Deliberazione Consiliare

Ricevuta in data 23.7.2018 la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 19.7.2018 avente per oggetto **“Articoli 175, comma 8, e 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Assestamento generale di bilancio - Salvaguardia equilibri di bilancio - Esercizio 2018”**, la sottoscritta rag. Elisabetta ROSSI, Revisore unico dei Conti del Comune di FIANO nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30 novembre 2017 per il periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 237 e 239 del D. Lgs 267/2000,

Normativa di riferimento

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha ancora previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con relazione del 10 luglio 2018 il Responsabile del Servizio Finanziario, ed i responsabili dei Servizi, hanno certificato:

- l'inesistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'inesistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge l'inesistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2017 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico non rileva la necessità della sua costituzione.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo a copertura di perdite di organismi partecipati il Revisore Unico non rileva la necessità di effettuare accantonamenti.

Accerta inoltre che non necessita applicare quote di avanzo di amministrazione disponibile.

Nel merito dell'obbligo del rispetto del saldo non negativo di cui all'articolo 1, commi dal 463 al 508, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio) richiama quanto contenuto nell'appendice alla relazione del responsabile del servizio finanziario:

“La modifica apportata dalla legge 205/2017 al comma 468 della legge 232/2016 ha superato, dal 1° gennaio 2018, l'obbligo di allegare il prospetto di coerenza dei vincoli di finanza pubblica in occasione delle variazioni di bilancio.

Con la seconda variazione al bilancio di previsione adottata dal Consiglio Comunale con atto n. 27 in data 26 giugno 2018 si è ravvisata la necessità di applicare parte dell'avanzo di amministrazione, vincolato dall'ente per il pagamento di somme in attesa di corretta definizione, relativamente al “Canone da corrispondersi alla Regione Piemonte per diritto di presa dell'acqua dalla Stura di Lanzo per i canali comunali, a decorrere dall'esercizio 2006” per un importo di € 23.853,00.

Detta quota di avanzo di amministrazione vincolato, applicata al bilancio, causa uno squilibrio nel rispetto del principio del pareggio di bilancio.

La Ragioneria Generale dello Stato, nella circolare sul pareggio di bilancio n. 5/2018 del 20 febbraio 2018, ha peraltro specificato che "è eliminato l'obbligo di allegare, nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto dimostrativo alle variazioni di bilancio (articolo 1, comma 785). In tal modo, l'ente deve rispettare il saldo non negativo esclusivamente in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione".

L'interpretazione della Ragioneria generale dello Stato restituisce un margine di flessibilità che, seppur necessario agli enti per evitare un rigore che rischia (in fase di rendiconto) di lasciare inutilizzate risorse disponibili, non consente però ai responsabili finanziari di porre dei veti su variazioni che - benché motivate - possono portare al mancato rispetto del pareggio di bilancio.

L'approvazione di una variazione al bilancio di previsione che conduce ad un saldo previsionale del pareggio di bilancio non in linea con il saldo obiettivo, anche se consentita dall'ordinamento, richiede pertanto una particolare attenzione da parte dell'ente e, in particolare del responsabile finanziario ed un monitoraggio puntuale della gestione, tale da assicurare che l'andamento dei prossimi mesi consenta (in termini di minori impegni o maggiori entrate utili) il rispetto del pareggio prestando particolare attenzione a:

- *acquisizione delle entrate;*
- *effettuazione delle spese e conseguimento di economie sufficienti;*
- *andamento dei lavori pubblici.*

L'obbligo del rispetto di tale saldo dovrà pertanto essere verificato esclusivamente in sede di approvazione del rendiconto 2018 e dovrà avvenire economizzando impegni o garantendo maggiori entrate, rispetto alle previsioni, per un importo di almeno € 23.853,00."

ed invita l'amministrazione comunale ed i responsabili degli uffici ad adottare tutti gli accorgimenti affinché venga raggiunto l'obiettivo di garantire un risparmio di spesa almeno pari alla somma di € 23.853,00 oggetto di applicazione dell'avanzo vincolato

Visti

- l'art. 151 Tuel: Principi in materia di contabilità;
- l'art. 152 Tuel: Regolamento di contabilità;
- l'art. 153 Tuel: Servizio economico finanziario;
- l'art. 175 Tuel: Variazioni al Bilancio di Previsione e al Piano Esecutivo di Gestione che al comma fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;
- l'art. 183 Tuel: Impegno di spesa;
- l'art. 191 Tuel: Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- l'art. 193 Tuel: Salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- l'art. 194 Tuel: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio;
- l'art. 239 Tuel Funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Fiano da aggiornare conformemente alla normativa vigente;
- i principi contabili dell'osservatorio del Ministero degli Interni per la finanza e la contabilità degli enti locali;
- i pareri espressi precedentemente in merito agli atti sottoposti al Consiglio Comunale relativamente al Rendiconto 2017
- la relazione in data 10 luglio 2018 ed il parere favorevole ex art. 49 Tuel espresso dal responsabile del servizio finanziario

Esaminati gli atti allegati alla proposta di variazione e considerato che:

- entro la data del 31 luglio 2018 occorre procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio adottando contestualmente le eventuali misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data;

Rilevato che:

- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;
- la deliberazione in oggetto dà atto che risultano rispettati i vincoli di pareggio di bilancio;
- la presente variazione non altera gli equilibri di cassa e di competenza;
- la variazione riguarda gli anni 2018-2019-2020;
- il Bilancio di Previsione 2018-2020, con i relativi allegati, è stato approvato con delibera Consiliare n. 15 del 16 marzo 2018;
- si tratta della terza variazione di competenza del Consiglio Comunale al Bilancio di Previsione 2018-2020;

TENUTO CONTO CHE

sono previste variazioni al bilancio previsione per l'esercizio pluriennale 2018-2020 come da prospetti allegati alla proposta di variazione e di seguito sintetizzate:

ANNO 2018

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		2018	Cassa
Titolo I	Entrate tributarie	+ 13.600,00	+ 13.600,00
Titolo III	Entrate extratributarie	+ 12.500,00	+ 12.500,00
Totale delle entrate		+ 26.100,00	+ 26.100,00
RIEPILOGO DELLE SPESE		2018	Cassa
Titolo I	Spese correnti	+ 26.100,00	+ 26.100,00
Titolo II	Spese in conto capitale	--	--
Totale delle spese		+ 26.100,00	+ 26.100,00
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - ENTRATA</i>		<i>3.833.055,70</i>	<i>4.810.267,78</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - ENTRATA</i>		<i>3.859.155,70</i>	<i>4.836.367,78</i>
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - SPESA</i>		<i>3.833.055,70</i>	<i>4.262.821,10</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - SPESA</i>		<i>3.859.155,70</i>	<i>4.288.921,10</i>

ANNO 2019

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		2019
Titolo I	Entrate tributarie	+ 9.000,00
Titolo III	Entrate extratributarie	- 9.000,00
Totale delle entrate		--
RIEPILOGO DELLE SPESE		2019
Totale delle spese		--
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - ENTRATA</i>		<i>2.700.880,00</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - ENTRATA</i>		<i>2.700.880,00</i>
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - SPESA</i>		<i>2.700.880,00</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - SPESA</i>		<i>2.700.880,00</i>

ANNO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE		2020
Titolo I	Entrate tributarie	+ 9.000,00
Titolo III	Entrate extratributarie	- 9.000,00
Totale delle entrate		--
RIEPILOGO DELLE SPESE		2020
Totale delle spese		--
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - ENTRATA</i>		<i>2.700.880,00</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - ENTRATA</i>		<i>2.700.880,00</i>
<i>Pareggio di bilancio prima della variazione - SPESA</i>		<i>2.700.880,00</i>
<i>Pareggio di bilancio dopo la variazione - SPESA</i>		<i>2.700.880,00</i>

Prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Ribadisce la necessità di adottare tutti gli accorgimenti affinché venga raggiunto l'obiettivo di garantire un risparmio di spese almeno pari alla somma di € 23.853,00 oggetto di applicazione dell'avanzo vincolato, possibile causa di mancato rispetto del "pareggio di bilancio"

esprime

ai sensi dell'art. 239 Tuel, il proprio parere favorevole all'approvazione del provvedimento in oggetto.

Il revisore unico del conto
rag. Elisabetta ROSSI

